

CAPITOLATO SPECIALE SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa (di seguito denominato "servizio di brokeraggio") ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "Broker") come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP).

2. Il servizio di brokeraggio consiste nel "*presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione*" Direttiva 2002/92/CE del 9.12.2002. Tale attività è prestata a favore del comune di Russi.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

A) Redazione del programma assicurativo

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

l'esame delle polizze assicurative stipulate dal Comune per individuare le eventuali carenze e gli interventi di razionalizzazione più idonei;

l'individuazione delle aree di rischio e delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune è esposto;

la valutazione del rischio e stima delle probabilità di accadimento dei sinistri ed entità danni;

proposte per il trattamento del rischio: individuazione delle misure di prevenzione e protezione e trasferimento del rischio al mercato assicurativo;

la proposta ed impostazione di apposito programma assicurativo, completo delle indicazioni relative:

ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;

ai margini di autoassicurazione (franchigie, massimali,...);

alla definizione delle nuove coperture;

alla definizione budget assicurativo.

B) Affiancamento del Comune nella fase di gestione ed esecuzione del "Programma assicurativo"

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

la presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso;

l'allineamento delle scadenze dei contratti assicurativi;

la segnalazione delle scadenze programmate (di pagamento e di incasso) oltre ad ogni altro connesso adempimento amministrativo e contabile);

la gestione delle varianti di contratto e controllo dei contratti assicurativi (comunicazione della variazione dei rischi e dati di regolazione premio, ecc.);

il monitoraggio di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto di collaborazione in relazione ad aggiornamenti legislativi e/o contrattuali, anche in riferimento a nuove specifiche esigenze del Comune riconducibili all'andamento della sinistrosità, al possibile mutamento dell'assetto organizzativo e/o istituzionale e/o all'introduzione di nuovi soggetti assicurabili (enti, società, personale);

il monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento al comune delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare.

C) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi.

In particolare, il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi assicurativi, deve procedere:

all'elaborazione e redazione delle bozze dei capitolati tecnici di gara;

alla definizione dei criteri per la valutazione di offerte con varianti migliorative;

alla predisposizione di indagini di mercato volte a garantire la corrispondenza tra domanda e offerta;

alla predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità del Comune;

D) Assistenza nella gestione dei sinistri

In particolare, il Broker:

deve assicurare la gestione informatizzata dei contratti assicurativi e in particolare dei sinistri. Le

procedure adottate dal Broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal Regolamento U.E. 679/2016 nonché del codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. n. 82/2005 e successiva normativa attuativa;
deve assicurare, su richiesta dell'ente, il riversamento su un applicativo informatico accessibile ai funzionari abilitati del Comune, di tutta la documentazione relativa ai nuovi sinistri aperti nonché a quella dei sinistri pregressi non ancora chiusi;
deve assicurare assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, provvedendo, ove necessario, all'interruzione dei termini di prescrizione;
deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta il Comune ne faccia richiesta, sull'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo;

relativamente alla denuncia di sinistri:

attribuisce un numero di sinistro univoco alla richiesta di apertura sinistro effettuata dal Comune;
verifica la completezza e integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;
fa una analisi delle garanzie, clausole e condizioni dei contratti assicurativi vigenti al fine di aprire il sinistro sulla/e polizza/e pertinente/i;
notifica formalmente il danno all'Assicuratore o agli Assicuratori se il sinistro interessa più contratti;
comunica al Comune il codice univoco del sinistro attribuito dalle compagnie assicuratrici, unitamente alle deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni e/o riserve);
si relaziona direttamente con il "referente del sinistro", che sarà indicato nella denuncia sinistro in fase di apertura;
tiene informato l'ufficio comunale competente per la gestione dei contratti assicurativi sull'andamento della gestione dei singoli sinistri mediante incontri periodici e/o mediante l'invio di report analitici;
invia alle compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri.

E) Attività di consulenza

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo attengono alla consulenza ove richiesta:
su questioni inerenti la materia assicurativa o attinente da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso gli uffici comunali
per l'individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con il comune convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.);
sulla congruità di contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi, forniture e lavori.

F) Attività di formazione

Il Broker assicura le seguenti attività minime di formazione:

aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su altre problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno;
elaborazione un programma annuale di formazione nelle materie oggetto del servizio, rivolto al personale del Comune determinato in quantità di ore/giornate di formazione nell'arco di espletamento dell'appalto e in qualità/contenuti delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative).

G) I prodotti attesi con i relativi contenuti:

Redazione del piano di Risk Assessment in prossimità all'esperimento delle gare per l'affidamento delle polizze, che evidenzia, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, i rischi connessi all'attività istituzionale e le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo degli stessi, con indicazione degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi. Il Piano di Risk Assessment dovrà essere elaborato sulla base di un piano di lavoro che indichi tempistiche e scadenze, concordato con il Comune entro 60 (sessanta) giorni solari dalla richiesta del Comune stesso;
Redazione del programma assicurativo contenente il prospetto sintetico delle coperture assicurative, con indicazione dei premi presunti, dei livelli qualitativi (tipologia di polizze e delle varie garanzie) e dei livelli quantitativi (massimali e/o capitale da assicurare). La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire

entro 30 (trenta) giorni solari continuativi dall'approvazione del Piano di Risk Assessment. Il Programma assicurativo sarà soggetto ad aggiornamenti periodici e revisioni;

Manuale di gestione dei sinistri in collaborazione con la struttura del Comune competente alla gestione dei contratti. Il Broker dovrà presentare una procedura per le denunce dei sinistri contestualizzata nella realtà organizzativa del Comune, atta a facilitare i flussi informativi tra comune e Broker e compagnie assicuratrici. Il manuale e la procedura per la gestione dei sinistri devono essere predisposti non oltre 60 gg dall'avvio del contratto, e devono essere corredati di apposita modulistica, distinta per ramo assicurativo e/o tipologia di contratto per la denuncia del sinistro e strutturata mediante campi fissi per permettere al compilatore di individuare tutte le informazioni necessarie e indispensabili alla corretta apertura del sinistrosità

ART 3 SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Broker si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi/complementari offerti in sede di gara, senza alcun aggravio di spesa per il Comune che siano: accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo e oggettivamente concretizzabili nel contesto istituzionale del Comune; di specifico supporto alla attività tecnico- amministrativa del Comune;

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di quattro anni, con decorrenza 01/11/2020 e scadenza 31/10/2024.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per altri quattro anni . Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi – o più favorevoli - patti e condizioni.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta del Comune si impegna ad assicurare la prosecuzione della attività per un periodo massimo di sessanta giorni al fine di consentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker.

ART. 5 CORRISPETTIVO

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker; pertanto la remunerazione del servizio rimane a carico delle Compagnie di assicurazione, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti e il Comune non sosterrà alcun onere diretto.

Il Broker affidatario del presente appalto, ha diritto ai compensi di seguito indicati:

- a) provvigione del 4% sui premi assicurativi netti corrisposti al Comune per le polizze del ramo RCA-ARD ;
- b) provvigione del 9,5% sui premi assicurativi corrisposti Comune per le polizze appartenenti agli altri rami assicurativi.

ART 6 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito della gestione delle polizze assicurative, il Comune provvederà alla liquidazione dei premi (relativi a contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati) al Broker aggiudicatario previa comunicazione da parte del medesimo dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti, da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il Broker si impegna ad inviare gli originali delle polizze e delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione, pertanto il pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Amministrazione stessa. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e

dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. I pagamenti avverranno esclusivamente tramite conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il broker aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ART. 7 GARANZIA

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria e il risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dall'appaltatore entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune

ART. 8 GARANZIA ASSICURATIVA

L'impresa deve essere in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art. 112 co3 del Dlg.vo 209/2005, per l'attività di distribuzione, svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge non inferiore ad un massimale di almeno 5.000.000,00 per sinistro/anno.

Ad inizio del rapporto l'affidatario dovrà consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

ART 9 RECESSO

Per il recesso si applica la disciplina di cui all'art. 109 del Codice.

ART 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

L'incarico si intenderà risolto con decorrenza immediata e senza l'obbligo di informazione, qualora venga meno l'iscrizione al Registro degli Intermediari, circostanza che il Broker è tenuto a comunicare all'Ente.

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI PERSONALI

L'Amministrazione comunale, ritenuto che l'Impresa aggiudicataria abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003, la nomina ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del presente capitolato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Impresa aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Il broker, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dopo avere acquisito preventivo consenso da parte dell'Ente ed, in particolare, deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale, non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Ravenna. Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si applicano gli artt. 205 e ss. del

Codice, ad esclusione dell'arbitrato

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

ART. 14 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente all'affidamento del servizio di committenza ausiliaria, sub specie di servizio di brokeraggio assicurativo, per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Russi, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria.

Art. 15 PENALI

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura dell'1 per mille del valore stimato del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo stimato del contratto al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso del broker.

ART 16 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nel DPR 207/2010, ancora in vigore, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.